

Convenzione per l'affidamento in forma associata dell'incarico di DPO (Data Protection Officer) di cui agli artt. 37 ss. del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/679 del 27 aprile 2016 in favore di Unioncamere del Veneto, di Venicepromex Scarl e delle CCIAA di Venezia Rovigo, Treviso-Belluno Dolomiti, Padova, Vicenza, Verona e Pordenone-Udine ai sensi anche dell'art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241.

TRA

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso-Belluno Dolomiti, in seguito denominata "Camera di commercio di Treviso-Belluno", avente sede legale in Treviso, Piazza Borsa n. 3/b, in forza della delibera di Giunta n. 129 del 24/10/2022, rappresentata da Mario Pozza, Presidente, nato a Motta di Livenza (TV) il 27/10/1959, cod. fisc. PZZMRA59R27F770U
(mandante)

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo, in seguito denominata "Camera di commercio di Venezia Rovigo", avente sede legale in Venezia, Dorsoduro nn. 3904, 3905, in forza della delibera di Giunta n. 154 del 28/10/2022, rappresentata da Massimo Zanon, Presidente, nato a Portogruaro (VE) il 07/06/1959 cod. fisc. ZNNMSM59H07G914D
(mandante)

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona in seguito denominata "Camera di commercio di Verona", avente sede legale in Verona, Corso Porta Nuova n. 96, in forza della delibera di Giunta n. 171 del 13/10/2022, rappresentata da Giuseppe Riello, Presidente, nato a Venezia il 18/05/1965 cod. fisc. RLLGPP65E18L736M
(mandante)

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza in seguito denominata "Camera di commercio di Vicenza", avente sede legale in Vicenza, Via Montale n. 27, in forza della delibera di Giunta n. 120 del 17/11/2022, rappresentata da Giorgio Xoccatto, Presidente, nato a San Vito di Leguzzano (VI) il 31/07/1952 cod. fis. XCCGRG52L31I401N
(mandante)

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine in seguito denominata "Camera di commercio di Pordenone-Udine", avente sede legale in Udine, Via E. Morpurgo n. 4, in forza della delibera di Giunta n. 167 del 24/10/2022 rappresentata da Giovanni Da Pozzo, Presidente nato a Tolmezzo (UD) il 28/08/1955 cod. fis. DPZGNN55M28L195S
(mandante)

Venicepromex Scarl, avente sede legale in Venezia, Via delle Industrie n. 19/D, in forza della delibera di Consiglio di Amministrazione del 06/10/2022, rappresentata da Franco Conzato, Direttore Generale, nato a Bassano del Grappa (VI) il 01/04/1959, cod. fisc. CNZFNC59D01A703R, autorizzato alla stipula della presente convenzione ai sensi del verbale del 26/11/2020 del Consiglio di Amministrazione e in base alla procura notarile del 27/1/2021, per l'attribuzione dei poteri
(mandante)

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, in seguito denominata "Camera di commercio di Padova", avente sede legale in Padova, Piazza Insurrezione n. 1/a, in forza della delibera di Giunta n. 165 del 15/11/2022, rappresentata da Antonio Santocono, Presidente, nato a Catania il 06/05/1950, cod. fisc. SNTNTN50E06C351A
(mandante)

E

L'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Veneto, in seguito denominata "Unioncamere del Veneto", avente sede legale in Venezia, Via delle Industrie n. 19/D, rappresentata da Roberto Crosta, Segretario Generale, nato a Piove di Sacco (PD) il 04/10/1969, cod. fics. CRSRRT69R04G693A, autorizzato alla stipula della presente convenzione ai sensi della delega del Legale rappresentante del 14/12/2022

(mandataria)

PREMESSO CHE

- l'art. 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 – così come da ultimo modificato dal d.lgs. 25 novembre 2016 n. 219 – prevede che le camere di commercio possano associarsi in Unioni regionali costituite ai sensi del codice civile allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento, curando e rappresentando gli interessi comuni delle camere di commercio associate nonché promuovendo e realizzando servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale;
- in base all'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) (artt. 37-39);
- l'art. 37 par. 1 lettera a) del suddetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali";
- l'art. 37 par. 3 del suddetto Regolamento prevede, qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, la possibilità di designare un unico responsabile della protezione dei dati per più autorità pubbliche od organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione;
- secondo l'art. 37 parr. 5 e 6 del suddetto Regolamento il RPD "può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi" e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39";

CONSIDERATO CHE

- Unioncamere del Veneto, Venicepromex Scarl e le Camere di Commercio di Venezia-Rovigo, Treviso-Belluno Dolomiti, Padova, Vicenza, Verona e Pordenone-Udine hanno ritenuto opportuno che la funzione di RPD in favore di tutte loro e di alcune delle loro Aziende speciali e società in-house venisse esercitata in forma associata, al fine di adottare un comportamento omogeneo nell'adempimento degli obblighi previsti, acquisire una prestazione di adeguato ed uniforme standard qualitativo a fronte di un contenimento dei costi generato dalle economie di scala;
- nella prospettiva delineata nell'alinea precedente, Unioncamere del Veneto, Venicepromex Scarl e le citate Camere di Commercio, dopo un'approfondita valutazione dei costi e dei carichi di lavoro, hanno ritenuto opportuno accentrare il ruolo di RPD in favore di tutte loro e di alcune delle loro Aziende

speciali e società in-house in un unico soggetto, individuato e contrattualizzato da Unioncamere del Veneto;

- per disciplinare l'esercizio in forma associata della funzione di cui sopra nonché per la regolazione dei rapporti fra Unioncamere del Veneto, Venicepromex Scarl e le citate Camere di Commercio in relazione al soggetto chiamato a svolgere il ruolo di RPD in favore di tutte loro e di alcune delle loro Aziende speciali e società in-house si rende necessario l'impiego di uno specifico strumento convenzionale;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Generalità

Le premesse ed i considerato fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l'avvalimento da parte delle predette Camere di Commercio, delle Aziende speciali e società in house indicate al successivo art. 4 e di Venicepromex Scarl (mandanti) della procedura espletata da Unioncamere del Veneto (mandataria) per l'individuazione e la contrattualizzazione, anche in nome e per conto loro, del soggetto a cui attribuire il ruolo di RPD per tutte loro dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 37 par. 3 del Reg. Ue 2016/679, con le funzioni ed i compiti di cui al successivo articolo 3; l'articolo 4 della presente convenzione disciplina altresì i rapporti fra Unioncamere del Veneto, Venicepromex Scarl e Camere di Commercio interessate in relazione al medesimo soggetto ed i rispettivi impegni in termini di impiego di risorse finanziarie.

Articolo 3 – Funzioni e compiti del RPD di Unioncamere del Veneto, Venicepromex Scarl e delle Camere di Commercio parti della presente convenzione

Unioncamere del Veneto, anche in nome e per conto dei mandanti, individua e contrattualizza il soggetto chiamato a rivestire il ruolo di RPD per tutte loro, incaricandolo di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) collaborare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Articolo 4 - Rapporti tra le Parti e copertura finanziaria

Lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 3 sino al 31 dicembre 2025 in favore della mandataria e delle mandanti Venicepromex Scarl, CCIAA di Treviso-Belluno, CCIAA di Venezia Rovigo con Azienda speciale per i Mercati Ortofrutticoli di Lusia e Rosolina e società Camera Servizi S.r.l., CCIAA di Verona, CCIAA di Vicenza con Azienda speciale Made in Vicenza, CCIAA di Pordenone-Udine con Azienda speciale ConCentro e società I.TER S.Cons. a r.l., CCIAA di Padova comporta un costo pari ad € 94.086,66 IVA esclusa e ogni altro onere incluso.

Unioncamere del Veneto, il Venicepromex Scarl, la CCIAA di Treviso-Belluno, la CCIAA di Verona e la CCIAA di Padova contribuiranno con una quota di importo pari ad € 10.817,34 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso ciascuna, da corrispondersi in tre tranches annuali di importo pari ad € 3.605,78 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso ciascuna; la CCIAA di Venezia Rovigo, la CCIAA di Vicenza e la CCIAA di Pordenone-Udine contribuiranno, anche per conto delle proprie Aziende speciali e società in

house sopra elencate, con una quota di importo pari ad € 13.333,32 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso, da corrispondersi in tre tranches annuali di importo pari ad € 4.444,44 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso ciascuna.

Articolo 5 - Modifiche alla Convenzione

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione potranno essere pattuite tra le Parti ovvero proposte e motivate, per iscritto, dalla Parte interessata e eventualmente accettate, per iscritto, dalle altre Parti.

Articolo 6 - Durata della Convenzione e recesso

La presente Convenzione produce effetti a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025.

Articolo 7 – Proroga della Convenzione

Almeno tre mesi prima della scadenza della Convenzione le Parti si impegnano a concordare la sua eventuale proroga e la conseguente ripartizione fra di loro dei costi delle attività poste in essere per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 3.

Art. 8 - Privacy

I sottoscrittori si impegnano, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per tutto ciò che sia inerente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3.

Art. 9 - Risoluzione di controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. A tal fine tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione verranno deferite alla Camera arbitrale di Milano e risolte secondo il Regolamento di Mediazione da questa adottato.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera arbitrale di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì,

PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO
BELLUNO DOLOMITI

PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA
ROVIGO

PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE-
UDINE

PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

PER VENICEPROMEX SCARL

PER UNIONCAMERE DEL VENETO
